



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 21/10/2020

GENTILI CLIENTI
Loro sedi

OGGETTO: VERSAMENTI a saldo e in acconto non effettuati entro il 20.8.2020 - regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), entrato in vigore il 15.8.2020, è stato convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020.

IL Decreto Agosto aveva introdotto alcune misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), la conversione in legge ha previsto numerose novità rispetto al testo originario.

Tra le modifiche, l'art. 98-bis del DL 104/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% per effetto della proroga disposta con il DPCM 27.6.2020:

- **effettuando i mancati versamenti entro il 30.10.2020**, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni;
- a condizione che i contribuenti interessati abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre** dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

SOGGETTI INTERESSATI

La regolarizzazione in esame riguarda:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- i soggetti che applicano il regime forfettario, i contribuenti minimi e i contribuenti che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, (es. soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, professionisti con studio associato, soci di società di capitali “trasparenti”).

Sono invece esclusi dalla regolarizzazione, così come dalla precedente proroga, i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

REQUISITO DEL CALO DEL FATTURATO

Rispetto alla proroga disposta con il citato DPCM 27.6.2020, per usufruire della regolarizzazione entro il 30.10.2020 senza sanzioni, ma applicando la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, è però necessario che i suddetti contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si tratta quindi di una condizione analoga a quella che era stata prevista nei mesi scorsi al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, oppure per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto.

VERSAMENTI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 riguarda i versamenti dei saldi e degli acconti d'imposta derivanti dai modelli REDDITI 2020 (es. IRPEF, IRES e relative addizionali) e dai modelli IRAP 2020, che dovevano essere effettuati entro il 20.7.2020, oppure entro il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Saldo IVA relativo al 2019

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020.

Saldo e primo acconto dei contributi INPS

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 non sembra invece applicabile ai versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti, poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle "imposte dovute".

Studio Duò e associati

